

## Servizio "Zero tolerance" - contro la violenza sulle donne

F.A.Q. AGGIORNATE AL 31.08.2018

### Domanda

All'art. 2 comma 8 del CSA sono indicate un numero complessivo non inferiore alle 35 ore settimanali per il servizio di cui trattasi mentre all'art. 9 comma 1 è indicato un orario settimanale di funzionamento non inferiore alle 33 ore. Si chiede di specificare quale monte ore sia quello corretto.

### Risposta

Si fa presente che, per mero errore materiale, nell'art. 9, comma 1, del CSA si afferma: "La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la gestione del Centro antiviolenza per tutto il periodo di durata del contratto in via continuativa con i seguenti livelli minimi di funzionamento: un orario settimanale di funzionamento del centro dal lunedì al venerdì non inferiore a 33 ore..." **anziché 35, come correttamente riportato invece nell'art. 2, comma 8, del CSA.**

### Domanda

All'allegato 5 "schema di offerta economica", alla sezione 3 nelle voci di costo sono indicati al punto 6 "costo relativo alle spese generali (cauzioni polizze assicurative ecc...)" al punto 7 "spese generali", si chiede di specificare se si tratta di due voci di costo diverse o si tratta di un refuso.

### Risposta

Si fa presente che nello schema di offerta economica - Allegato 5 - Sezione 2 - Distinta dei componenti di costo, risulta erroneamente inserita la riga n. 7 (Spese generali) la quale deve pertanto intendersi cancellata in quanto superflua, essendo questo componente di costo già previsto alla riga n. 6.

### Domanda

Vorrei una chiarificazione rispetto al CSA del servizio Zero Tolerance. L'art. 13 comma 2 specifica l'obbligo della ditta aggiudicatrice ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

L'articolo 8 comma 3 relativamente alla parte del personale chiede le caratteristiche del personale da impiegare comprensiva della loro esperienza passata che non può che riferirsi a dei soggetti concreti (con tanto di CV).

Vorrei comprendere in che modo questi due requisiti siano congruenti e compatibili.

### Risposta

Con l'art. 13, comma 2, del CSA l'Amministrazione comunale, in coerenza con una linea di condotta comune alle altre procedure di gara aventi ad oggetto servizi sociali, ha inserito la c.d. clausola sociale disciplinata dall'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici. Trattasi in genere di servizi nei quali il costo del personale rappresenta in percentuale una quota assai elevata dell'importo totale dell'appalto, per cui essi si identificano proprio con quelli cui fa riferimento il periodo finale dell'art. 50.

La suddetta clausola, la quale è espressamente finalizzata a favorire la stabilità occupazionale dei lavoratori, non comporta però un indiscriminato, automatico e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall'impresa uscente, bensì solo il riconoscimento di un criterio di priorità del personale dell'impresa uscente nella riassunzione presso il nuovo gestore del servizio nel quadro delle autonome scelte organizzative e imprenditoriali operate da quest'ultimo relativamente all'esecuzione del servizio medesimo. Infatti nel precitato articolo del CSA l'obbligo del "riassorbimento" in via prioritaria del personale dell'impresa uscente può essere adempiuto solo in quanto compatibile con il vincolo della *"necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto"* .

Per quanto riguarda l'art. 8, comma 3, del CSA (Criteri di valutazione delle offerte - Area qualità), il concorrente fa riferimento alla quarta parte della relazione avente ad oggetto la *"composizione e qualificazione dello staff dedicato al servizio Zero Tolerance ..."*. In tale parte della relazione non è assolutamente richiesto alcun elenco nominativo delle operatrici dello staff, né tantomeno i loro CV, ma solo un insieme di dati -riguardanti le diverse unità di cui lo staff si comporrà secondo il progetto di gestione del servizio formulato dal concorrente - da intendersi come requisiti di qualificazione ed esperienza che il concorrente medesimo si impegna a rispettare in caso di aggiudicazione dell'appalto.